

IT
E-004843/2025
Risposta di Andrius Kubilius
a nome della Commissione europea
(11.3.2026)

Il regolamento relativo allo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE)¹ fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri riguardo all'acquisto di prodotti per la difesa o di altri prodotti a fini di difesa appartenenti alle categorie stabilite nel regolamento, compresa la contromobilità.

Tale regolamento fa riferimento anche al diritto internazionale applicabile che vieta l'uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa. Infatti il regolamento lascia impregiudicate le norme di diritto internazionale, che prevalgono.

Le convenzioni internazionali sulle armi proibite, come la Convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona (Convenzione di Ottawa), sono ratificate dagli Stati membri e sono vincolanti per questi ultimi, piuttosto che per l'UE. Gli Stati membri devono pertanto utilizzare i prestiti SAFE nel rispetto di tali convenzioni vincolanti.

Inoltre, gli articoli 3, paragrafo 5 e 21 del trattato sull'Unione europea² fanno espresso riferimento all'obbligo dell'UE di rispettare il diritto internazionale.

Il diritto internazionale umanitario si applica in tutte le situazioni, comprese quelle di conflitto armato, in quanto mira in primo luogo a proteggere i civili, il personale umanitario e le vittime di tali conflitti.

L'UE continuerà a sostenere e perseguire gli obiettivi della convenzione di Ottawa in linea con le politiche consolidate. Gli Stati membri recedenti mantengono il proprio impegno a favore degli obiettivi umanitari della convenzione e sono vincolati dai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in ogni circostanza e indipendentemente dal comportamento dell'avversario.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj/eng/pdf>.

² https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.